

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4700 del 14/08/2025
Oggetto	Aggiornamento del provvedimento di AUA adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3201 del 22/06/2023 relativa allo stabilimento sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 5, Loc. Toscanella, della società FOUNDRY E.R. S.r.l. per l'attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4883 del 14/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno quattordici AGOSTO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3201 del 22/06/2023 relativa allo stabilimento sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 5, Loc. Toscanella, della società FOUNDRY E.R. S.r.l. per l'attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'AUA DET-AMB-2023-3201 del 22/06/2023, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Dozza con Atto n. 161 del 28/06/2023 e con scadenza di validità in data 27/06/2038 alla società Foundry E.R. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03581511205), così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2024-176 del 15/01/2024, per area di gestione dell'attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Dozza};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Dozza};

RICHIAMATO in particolare l'allegato all'Allegato B della suddetta AUA, che prevede la *“possibilità, a seguito di un convogliamento degli inquinanti nei punti di emissione E1 ed E7, di una caratterizzazione del profilo chimico al fine di mettere in campo eventuali prescrizioni per il controllo della qualità dell'aria”*;

VISTA la nota dell'AUSL di Imola - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Prot. n. 11640 del 02/04/2025, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/62535 del 02/04/2025 (**pratica Sinadoc 15683/2025**), con la quale propone di valutare, nell'ambito dell'AUA vigente, la possibilità di prevedere per la società Foundry E.R. S.r.l. per lo stabilimento in oggetto l'effettuazione di un monitoraggio in auto-controllo, con modalità da definire attraverso un confronto tra enti, in merito al punto di emissione E1 per formaldeide e benzene, ed al punto di emissione E3 per silice libera cristallina, da effettuare a scopo conoscitivo per valutare la necessità di installazione di ulteriori sistemi di abbattimento e /o modifiche ai limiti emissivi.

Ritenuto dalla scrivente Unità che sia pertanto necessaria l'attivazione d'ufficio a cura di questa Agenzia di un procedimento di Aggiornamento della vigente AUA ai fine di avere una caratterizzazione del profilo chimico degli inquinanti nei punti di emissione E1 ed E7 (autorità competente ARPAE-AACM).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V”* e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- *“DECRETO ODORI”*, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/80998 del 30/04/2025 comunicava alla società/ in oggetto ed agli Enti interessati l'attivazione d'ufficio di un procedimento di Aggiornamento della vigente AUA, richiedendo agli Enti competenti (AUSL di Imola - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola) i pareri / nulla osta aggiornati;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/87362 del 12/05/2025).
- Nota del Comune di Dozza (PG/2025/101482 del 05/06/2025);
- Parere per la matrice emissioni in atmosfera dell'AUSL di Imola - Dipartimento di Sanità Pubblica (PG/2025/101507 del 05/06/2025).

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Aggiornamento attivati direttamente da ARPAE - SAC di Bologna, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società in oggetto ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 0,00.

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'aggiornamento dell'AUA vigente a favore della società Foundry E.R. S.r.l., per l'esercizio dell'attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi svolta presso lo stabilimento in oggetto;

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9137 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, al dott. Ubaldo Cibirin;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2023-3201 del 22/06/2023, così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2024-176 del 15/01/2024**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società Foundry E.R. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03581511205) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Dozza, via Emilia n. 5, Loc. Toscanella, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 27/06/2038**, relativamente alla modifica del seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato B Aggiornato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Aggiornamento di AUA alla società in oggetto, al SUAP del Comune di Dozza e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Aggiornamento di AUA, una volta trasmesso da ARPAE alla società in oggetto, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2023-3201 del 22/06/2023 (così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2024-176 del 15/01/2024), come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Per Incarico di funzione AUA ed acque reflue
Siro Albertini

L'Incarico di funzione
Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli¹
Ubaldo Cibir
(determina firmata digitalmente)

¹ Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione.

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Foundry E.R. S.r.l.
Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 5, Loc. Toscanella

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi svolta dalla società Foundry E.R. S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Dozza, via Emilia n. 5, Loc. Toscanella, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: forno di fusione rotativo – ingresso ed uscita forno – sferoidizzazione – cabine colaggio “sabbia-resina” raffreddamento staffe)

Portata massima	16.000	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³
Metalli	5	mg/Nm ³

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato il combustibile gas metano

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a maniche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Entro il 31 dicembre 2029, ai sensi dell'art 273-bis comma 5 del D.Lgs 152/2006, dovrà essere rispettato il seguente valore di concentrazione massima di Ossidi di azoto:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
--	-----	--------------------

A seguito della modifica di impianto e della messa a regime prescritta con l'atto DET-AMB-2024-176 del 15/01/2024, dovrà essere effettuata una nuova Valutazione dei Rischi in quanto comporta un cambiamento delle procedure di lavoro conseguenti alla realizzazione di zone di colatura delimitate da strutture fisse (muri) che potrebbero determinare specifici e maggiori rischi per la salute e/o per la sicurezza (infortunistici) per i lavoratori. Il Gestore di stabilimento dovrà comunicare ad AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica la conclusione di tali Valutazioni.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore:

- trimestrale durante il funzionamento del forno rotativo;
- semestrale durante l'attività di aspirazione delle cabine.

EMISSIONE E2 (provenienza: formattazione terre verdi - cabine sbavatura s1 e s2 – distaffatura terre verdi – cappe di aspirazione di raffreddamento area terre verdi)

Portata massima	40.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³
Aldeidi	20	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore:

- semestrale durante le attività di formattazione terre verdi, cabine sbavatura S1 e S2, distaffatura terre verdi – monitoraggio di tutti i parametri prescritti;
- semestrale durante l'attivazione delle cappe di aspirazione raffreddamento area terre verdi - monitoraggio di tutti i parametri prescritti.

EMISSIONE E3 (provenienza: distaffatore sabbia resina - sabbiatrici)

Portata massima	30.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E4 (provenienza: aspirazione finale)

Portata massima	4.800	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E7 (provenienza: macchina spara-anime)

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	20	mg/Nm ³
Silice libera cristallina	2	mg/Nm ³
Fenolo	5	mg/Nm ³
Ammine	5	mg/Nm ³

Formaldeide	2	mg/Nm ³
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (come NH ₃)	15	mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	5	mg/Nm ³
Furfurolo	2	mg/Nm ³
Polisocianati	5	mg/Nm ³

EMISSIONE E10 (provenienza: box sbavatura e saldatura)

Portata massima	50.000	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Metalli (Cr, Ni)	0,1	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE E11 (provenienza: torre rigenerazione terre)

Portata massima	6.000	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E12 (provenienza: silos 1 e 2 – stoccaggio terre da rigenerare)

Portata massima	2.200	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E13 (provenienza: silos 3, 4, 5, 6 - stoccaggio terre nuove e rigenerate)

EMISSIONE E14 (provenienza: silos 7, 8, 9, 10 - stoccaggio terre nuove e rigenerate)

Portata massima	2.600	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

- b) Per il punto di emissione E7 (macchina spara-anime), dato che è stato dichiarato sospeso, la sua riattivazione dovrà essere preceduta da una specifica comunicazione inviata dal gestore di impianto ad ARPAE-AACM – SAC di Bologna e ad ARPAE-APAM – Servizio Territoriale di Bologna almeno 30 giorni prima della riattivazione medesima.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE E20 (provenienza: camino di sicurezza impianto forno fusione afferenti all'emissione E1) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza dello stabilimento. Per tale emissione comunque il Gestore dovrà:

- 1) L'utilizzo del punto di emissione E20 è consentita, tramite attivazione manuale del bypass, unicamente in caso di emergenza, segnalata dal sistema di sicurezza per rischio esplosione e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

per la protezione del filtro asservito ad E1 per sovra-temperatura.

- 2) Deve risultare installato, a valle del sistema di by-pass, un misuratore in continuo di portata ovvero, in alternativa, un sistema che monitori in continuo l'apertura della valvola di by-pass.
 - 3) Unitamente all'invio delle analisi di messa a regime di E1, il gestore di stabilimento dovrà inviare una relazione descrittiva dell'intervento effettuato per il monitoraggio in continuo.
 - 4) Sul registro degli autocontrolli e manutenzione, dovranno essere annotate, a cura del gestore di stabilimento, le informazioni relative ai singoli eventi in cui si attiva il sistema di sicurezza sopra riportato, con l'indicazione della data, l'ora e il perdurare dello stesso; contestualmente dovrà essere trasmessa, entro 24 ore, specifica comunicazione ad ARPAE ed al Comune di Dozza, descrittiva dell'evento e degli interventi posti in essere al fine del ripristino delle normali condizioni di esercizio dell'impianto.
- b) I punti di EMISSIONE non denominati (provenienza: impianti termici uso civile per riscaldamento a metano) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Emissioni in atmosfera odorigene

- a) A seguito della messa a regime dei punti di emissione E1 ed E2, il Gestore di stabilimento dovrà effettuare uno specifico monitoraggio degli impatti odorogeni con analisi in olfattometria dinamica. Precisamente:
- 1) analisi olfattometrica al punto di emissione E1 entro un mese dalla messa a regime della stessa emissione E1 ed in contemporanea anche al portone "est" dello stabilimento;
 - 2) analisi olfattometrica al punto di emissione E2 entro un mese dalla messa a regime della stessa emissione E1 ed in contemporanea anche al portone "est" dello stabilimento.
- b) Le analisi olfattometriche dovranno essere eseguite in entrambe le configurazioni impiantistiche (con e senza attivazione delle captazioni da cabine telescopiche/cappe di aspirazione).
- c) Prima di ogni campagna di misura il Gestore di impianto dovrà comunicare ad ARPAE-APAM – Servizio Territoriale di Bologna - Presidio di Imola, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data e l'ora prevista per l'effettuazione dei campionamenti.
- d) Entro 45 giorni dall'esecuzione dei campionamenti dovrà essere trasmessa ad ARPAE-AACM – SAC di Bologna e ad ARPAE-APAM – Servizio Territoriale di Bologna - Presidio di Imola, una relazione tecnica contenente gli esiti delle campagne di monitoraggio olfattometrico effettuate: a seguito dei risultati di tali monitoraggi potranno essere prescritti ulteriori approfondimenti e/o indagini.

4. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi	UNI EN 12619:2013 (*)

come Carbonio Organico Totale (COT)	
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati	

necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al

valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. Gli adeguamenti agli impianti di aspirazione dovranno essere realizzati **entro il 31/01/2024**;
 2. per i punti di emissione E1 ed E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 3. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 - 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori

limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12. Altre Prescrizioni

- a) Il Gestore di stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni e le raccomandazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dall'AUSL di Imola contenute nei pareri Prot. 39040 del 30/11/2023¹, Prot. n. 5078 del 08/02/2023² e Prot. n. 3588 del 30/01/2023³. Gli adeguamenti agli impianti di aspirazione dovranno essere realizzati entro il 31/01/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) Il Gestore di stabilimento, entro 15 giorni dalla data di fine lavori ed entro 15 giorni dalla data di attivazione degli adeguamenti prescritti, deve comunicare mezzo PEC ad ARPAE-AACM, ad ARPAE-APAM, all'AUSL di Imola-Dipartimento di Sanità Pubblica ed al Comune di Dozza l'effettiva data di avvenuto completamento e di messa in esercizio delle modifiche apportate alle emissioni, con allegata una relazione tecnica descrittiva e relativa documentazione fotografica.
- c) Su proposta dall'AUSL di Imola - Dipartimento di Sanità Pubblica, al fine di avere una caratterizzazione più completa del profilo chimico delle emissioni E1 ed E3 e mettere in campo specifiche prescrizioni (p.e. ulteriori sistemi di abbattimento) e/o l'eventuale ridefinizione dei limiti emissivi nell'AUA, il Gestore di stabilimento dovrà svolgere i seguenti monitoraggi aggiuntivi conoscitivi:

¹ Agli atti di ARPAE con PG n. 205017 del 01/12/2023

² Agli atti di ARPAE con PG n. 23313 del 08/02/2023

³ Agli atti di ARPAE con PG n.16621 del 30/01/2023

1) Per il punto di Emissione E1 dovranno essere svolti 2 monitoraggi stagionali (da compiersi uno nel periodo invernale 2025-2026 ed uno nel periodo estivo 2026) con i seguenti parametri aggiuntivi da monitorare secondo le seguenti metodiche:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; UNI CEN/TS 17638:2021
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015

2) Per il punto di Emissione E3 dovranno essere svolti 2 monitoraggi stagionali (da compiersi uno nel periodo invernale 2025-2026 ed uno nel periodo estivo 2026) con i seguenti parametri aggiuntivi da monitorare secondo le seguenti metodiche:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Silice libera cristallina (SiO ₂):	UNI 11768:2020

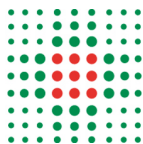
3) Gli esiti dei campionamenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere trasmessi dalla società alla AUSL di Imola-Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica per le valutazioni di competenza.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 17336/2016, Sinadoc n. 20532/2018, Sinadoc n. 5489/2020 e Sinadoc n. 6192/2023 e Sinadoc n. 38703/2023).

Pratica Sinadoc n. 15683/2025

Documento redatto in data 14/08/2025



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AS_BO66

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0003588

DATA: 30/01/2023

OGGETTO: Risposta a: Prot. num. 15413/2023 del 27/01/2023 - DIFFIDA AUA 2022 - FOUNDRY E.R. S.r.l. - Impianto di fonderia - località Toscanella - Comune di Dozza - DIFFIDA CON SOSPENSIONE AUA PER MACATO RISCONTRO A PRECEDENTE DIFFIDA(Vedi Rapporto ST PG/2021/149813 del 29/09/2021 - Sinadoc 17044/2021) - Ottemperanza al provvedimento di Diffida e valutazioni in merito alla richiesta di revoca della sospensione dell'AUA vigente.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Donatella Nini
Gabriele Peroni

CLASSIFICAZIONI:

- [20]

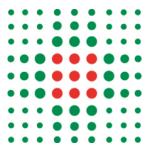
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0003588_2023_Lettera_firmata.pdf:	Peroni Gabriele; Nini Donatella	33455115960BFDE15CB7B132BE002EAA 49E0B42534B9D1F9D888CCCCFF3113515



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

c.a. Dott.ssa Patrizia Vitali
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE
ENERGIA EMILIA ROMAGNA
aoobo@cert.arpa.emr.it

e.p.c.
Tiziano Turrini
Arpae - Distretto Territoriale di Imola

e.p.c.
SUAP Comune di Dozza

OGGETTO: Risposta a: Prot. num. 15413/2023 del 27/01/2023 - DIFFIDA AUA 2022 - FOUNDRY E.R. S.r.l. - Impianto di fonderia - località Toscanella - Comune di Dozza - DIFFIDA CON SOSPENSIONE AUA PER MACATO RISCONTRO A PRECEDENTE DIFFIDA (Vedi Rapporto ST PG/ 2021/149813 del 29/09/2021 - Sinadoc 17044/2021) - Ottemperanza al provvedimento di Diffida e valutazioni in merito alla richiesta di revoca della sospensione dell'AUA vigente.

In merito alla documentazione presentata della ditta Foundry E.R. srl di cui all'oggetto, si rileva favorevolmente come la ditta proponga di installare impianti di captazione localizzata il più vicino possibile al punto di emissione di sostanze chimiche e/o cancerogene che si originano dai vari processi produttivi condotti in azienda, in modo che tali sostanze non possano attraversare la zona di respirazione degli operatori e che non si disperdano nell'ambiente di lavoro, coerentemente al dettato normativo del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Tuttavia, si ribadisce:

-la necessità che gli inquinanti aerodispersi, una volta captati, subiscano opportuno trattamento ed abbattimento prima che l'aria sia reimpressa nell'ambiente esterno. Solo in tal modo, infatti, potranno essere rispettati i limiti di legge oggetto dei controlli dell'Agenzia regionale Arpae;

-l'imprescindibile necessità di implementare nel più breve tempo tecnicamente possibile tutte le misure tecniche specificate nel progetto, auspicabilmente prima del termine ultimo indicato (gennaio 2024) .

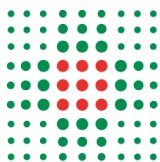
Prendendo atto che l'azienda intende portare a compimento il progetto entro il gennaio 2024, ma che nel frattempo ritiene di proseguire le lavorazioni in fase transitoria mediante la messa in atto di procedure organizzative tese a ridurre al minimo l'impatto sulla salute per i propri lavoratori e sull'ambiente, in particolare potenziando l'uso di DPI per i lavoratori nell'area deputata al raffreddamento delle staffe post colatura (vedi p.17 del progetto), si richiedono maggiori dettagli sugli specifici DPI che verranno utilizzati e sulle loro modalità di utilizzo.

Matteo Conti

UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Sede legale Viale Amendola, 2 - 40026 Imola (BO)
Tel +39.0542.604111 Fax +39.0542.604013
Partita IVA 00705271203

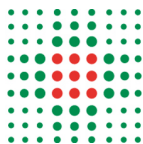


Per quanto di competenza, dunque, si ritiene accettabile la proposta progettuale dell'azienda, riservandosi di attivare opportuni controlli sia durante la fase transitoria che a consuntivo; al fine di verificare la reale efficacia delle misure messe in atto ed il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione generale.

Firmato digitalmente da:

Donatella Nini
Gabriele Peroni

Responsabile procedimento:
Gabriele Peroni



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AS_BO66

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0005078

DATA: 08/02/2023

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0000910/2023 - DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI
AUA PER L'IMPIANTO DELLA SOC. FOUNDRY E.R. SRL VIA EMILIA 5 DOZZA
- PARERE AUSL

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Gabriele Peroni

CLASSIFICAZIONI:

- [20]

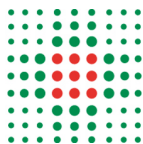
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0005078_2023_Lettera_firmata.pdf:	Peroni Gabriele	DCA2A31F7E1683E13C870400CCCFB7D4 CCF644604453765C9B8554F8D63C0636



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Dipartimento di Sanità Pubblica
Il Direttore

Comune Di Dozza
comune.dozza@cert.provincia.bo.it
c.a. Responsabile Settore SUAP
Emanuela Brintazzoli

e p.c.

ARPAE DISTRETTO DI IMOLA
aoobo@cert.arpa.emr.it
Tiziano Turrini
Carlo Ferrari

ARPAE Area Autorizzazioni e
Concessioni
aoobo@cert.arpa.emr.it
c.a. Siro Albertini

OGGETTO: Risposta a: Prot.N. 0000910/2023 - DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
PER L'IMPIANTO DELLA SOC. FOUNDRY E.R. SRL VIA EMILIA 5 DOZZA - PARERE
AUSL

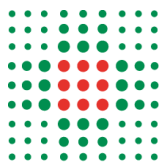
In riferimento al parere di cui in oggetto sulla modifica sostanziale di AUA - peraltro richiesta dagli Enti in indirizzo in conseguenza degli adeguamenti impiantistici prescritti, principalmente a tutela della salute dei lavoratori dipendenti della fonderia - si riprendono le considerazioni già espresse nelle nostre valutazioni positive sulla richiesta di revoca della sospensione dell'AUA vigente (nostro prot. 3588 del 30.01.2023). Ovvero, in sintesi, i progettati impianti di captazione localizzati in prossimità dei principali punti di emissione sono finalizzati ad evitare che le sostanze tossiche derivanti dai processi fusori si disperdano nell'ambiente di lavoro, con potenziale danno per la salute degli addetti. Nel contempo - tuttavia - poichè gli inquinanti captati verranno convogliati nei due punti di emissione già presenti, che vedranno quindi un aumento dei volumi in uscita e una modifica qualitativa, sarà necessario imporre un trattamento di abbattimento, previa caratterizzazione del profilo chimico mediante campionamenti ai camini, al fine di prescrivere le migliori tecnologie di controllo della qualità dell'aria prima che sia reimpressa nell'ambiente esterno.

In attesa quindi veder realizzati e messi in opera gli adeguamenti impiantistici, per quanto di competenza si esprime parere favorevole alla modifica favorevole dell'AUA.

Firmato digitalmente da:

Dipartimento di Sanità Pubblica
Viale Amendola, 8 – 40026 Imola (BO)
T. +39 0542 604950 – F. +39 0542 604903
frontoffice@ausl.imola.bo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Sede legale Viale Amendola, 2 - 40026 Imola (BO)
Tel +39.0542.604111 Fax +39.0542.604013
Partita IVA 00705271203



Gabriele Peroni

Responsabile procedimento:
Gabriele Peroni

Dipartimento di Sanità Pubblica

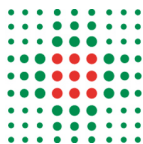
Viale Amendola, 8 – 40026 Imola (BO)

T. +39 0542 604950 – F. +39 0542 604903
frontoffice@ausl.imola.bo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Sede legale Viale Amendola, 2 - 40026 Imola (BO)

Tel +39.0542.604111 Fax +39.0542.604013
Partita IVA 00705271203



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AS_BO66

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0039040

DATA: 30/11/2023

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 189832/2023 del 08/11/2023 alle ore 14:23) AUA 2023 -
FOUNDRY E.R. S.r.l. - Fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi - Via
Emilia. n. 5 - Loc. Toscanella - Dozza - MnS Emissioni progetto approvato -
COMUNICAZIONE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Gabriele Peroni

CLASSIFICAZIONI:

- [20]

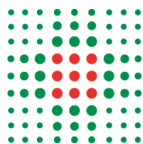
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0039040_2023_Lettera_firmata.pdf:	Peroni Gabriele	21869D93B5CDC8E9C6BB2BE92608378D AE4436EF338A2C95A70690F3E450204A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 189832/2023 del 08/11/2023 alle ore 14:23) AUA 2023 -
FOUNDRY E.R. S.r.l. - Fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi - Via Emilia. n. 5 -
Loc. Toscanella - Dozza - MnS Emissioni progetto approvato - COMUNICAZIONE

Con riferimento alla richiesta da parte di ARPAE di parere / nulla osta aggiornato (per disporre diverse prescrizioni rispetto alle vigenti e consentire di aggiornare il provvedimento AUA) al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Imola;

in riferimento alla comunicazione presentata in data 03/11/2023 dalla società Foundry E.R., pervenuta agli atti di ARPAE in data 03/11/2023 al PG/ 2023/187096, con la quale richiede un aggiornamento al progetto approvato con la vigente AUA (DET-AMB- 2023-3201 del 22/06/2023);

specificamente ai punti richiesti:

I. Valutazione della sostanzialità delle modifiche comunicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.P.R. 59/2013, entro il termine del 27/11/2023.

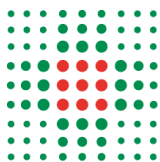
II. Valutazione del progetto presentato ed eventuale aggiornamento del parere per gli aspetti sanitari di competenza per la matrice emissioni in atmosfera (ai sensi punto 2.3.3 della disposizione della Regione Emilia-Romagna PG/ 2016/471501 del 22/06/2016), già espresso in sede di modifica sostanziale di AUA, entro entro il termine del 22/12/2023.

Si comunica quanto segue:

In merito al punto I:

D.P.R. 59/2013, art. 2 comma 1 lettera g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

La modifica non si ritiene sostanziale



In merito al punto II.:

la proposta di realizzare dei muri perimetrali alla zona di colatura che verrà inoltre coperta con teli scorrevoli in Kevlar anziché realizzare le cappe retrattili precedentemente proposte, risulta tecnicamente accettabile in linea di principio.

Tuttavia:

- si sottolinea come sarà tassativamente necessaria una specifica nuova Valutazione dei Rischi che dovrà essere effettuata a seguito del cambiamento delle procedure di lavoro conseguenti alla realizzazione di zone di colatura delimitate da strutture fisse (muri) che potrebbero determinare specifici e maggiori rischi per la salute e/o per la sicurezza (infortunistici) per i lavoratori;

-sebbene si intuisca che le strutture progettate dovrebbero permettere la captazione localizzata delle emissioni di sostanze nocive per la salute, non è prevedibile l'effettiva efficacia in termini di contenimento del rischio per i lavoratori e neppure l'effettiva entità delle emissioni in atmosfera che l'impianto potrà produrre poiché non è prevista l'installazione di specifici abbattitori (come ad esempio scrubbers o post-combustori) in uscita dallo stesso.

Si rimarca inoltre la mancata definizione del necessario impianto di captazione dedicato alla linea automatica a "terre verdi" senza il quale la linea stessa non potrà assolutamente essere utilizzata per qualsiasi lavorazione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Gabriele Peroni

Responsabile procedimento:
Donatella Nini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.